SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

2ª COMMISSIONE

(Giustizia e autorizzazioni a procedere)

MERCOLEDÌ 21 GIUGNO 1967

(51ª seduta, in sede redigente)

Presidenza del Presidente FENOALTEA

INDICE

DISEGNO DI LEGGE

« Ordinamento penitenziario e prevenzione della delinquenza minorile » **(1516) (Seguito della discussione in sede redigente e rinvio):**

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 613, 627
ALESSI 624, 625
BERLINGIERI, *relatore* 614, 616, 617, 620
MAGLIANO 620
MARIS 616, 622, 624, 625, 627
MONNI 627
REALE, *Ministro di grazia e giustizia* 616, 617, 618 620, 621, 622, 624, 625, 627
TESSITORI 620

La seduta è aperta alle ore 10,35.

Sono presenti i senatori: Ajroldi, Alessi, Berlingieri, Caroli, Fenoaltea, Gramegna, Kuntze, Magliano Giuseppe, Maris, Monni, Morvidi, Pace, Pafundi, Poët, Rendina, Tessitori, Tomassini e Venturi.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, i senatori Lami Starnuti e Mongelli sono sostituiti, rispettivamente, dai senatori Tortora e Canziani.

Interviene il Ministro di grazia e giustizia Reale.

BERLINGIERI, *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Seguito della discussione, in sede redigente, e rinvio del disegno di legge: « Ordinamento penitenziario e prevenzione della delinquenza minorile » (1516)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione in sede redigente del disegno di legge: « Ordinamento penitenziario e prevenzione della delinquenza minorile ».

Come gli onorevoli colleghi ricordano, al termine della seduta del 14 giugno il senatore Berlingieri aveva iniziato la sua replica agli oratori intervenuti nel dibattito sul

provvedimento: do quindi la parola all'onorevole relatore perchè prosegua nella sua esposizione.

BERLINGIERI, *relatore*. Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, in verità il relatore, dopo avere ascoltato con molta attenzione e — direi — anche con ammirazione le diverse osservazioni e gli acuti rilievi fatti dai vari colleghi intervenuti nella discussione, sente il bisogno di esprimere delle proprie meditazioni che sono scaturite attraverso un più approfondito esame del disegno di legge sottoposto alla nostra approvazione.

Il provvedimento — come è noto — riguarda gli istituti di pena e la prevenzione della delinquenza minorile. Ora, evidentemente, sono diverse le strutture e le finalità delle due materie come sono diversi i metodi rieducativi e i metodi preventivi: pertanto a me parrebbe opportuno — così come avviene in molte altre Nazioni — operare una netta distinzione tra la materia relativa alla organizzazione degli istituti di pena e quella riguardante la prevenzione della delinquenza minorile, anche in considerazione di una migliore qualificazione degli organi preposti a funzioni tanto delicate. Ciò potrebbe tradursi, a mio avviso, in una modificazione dell'articolo 1 del disegno di legge nel senso di distinguere quelli che sono i compiti, le attribuzioni e l'organizzazione degli istituti di pena da quelli che sono i compiti, le attribuzioni e l'organizzazione degli istituti di prevenzione con l'istituzione peraltro — anch'essa a mio parere di rilevante opportunità — di un organo centrale presso il Ministero di grazia e giustizia che coordini tali diverse attività.

L'argomento dominante che ho potuto cogliere dai diversi interventi degli onorevoli colleghi — lo ho accennato anche nella seduta precedente — è stato però quello del lavoro carcerario, del lavoro come motivo di rieducazione, del lavoro come mezzo per eccitare l'attività dell'uomo, che viene così dedicata ad uno scopo concreto, al fine di abituare il detenuto stesso a ritrovare più agevolmente la via per il suo reinserimento nella società. Si è aggiunto inoltre, al riguardo, da parte dei senatori Monni, Pinna, Pafundi, Rendina e Jodice che il lavoro dovrebbe essere non soltanto incrementato, ma anche meglio retribuito mediante la fornitura di attrezzature tecniche che permettano al lavoro stesso di articolarsi in vari settori e in maniera migliore onde poter assorbire quanto più possibile l'attività lavorativa dei detenuti.

Circa il personale addetto ai compiti della prevenzione della delinquenza minorile, che richiede evidentemente una sempre maggiore qualificazione, è stata fatta inoltre una osservazione di fondo, di rilievo e, a mio parere, pregiudiziale: si è domandato cioè quale sia il minore disadattato. Il minore disadattato è quello che dà segni, per così dire, di ribellione, di resistenza, quello che attraverso o per conseguenza di poca educazione o di una diseducazione offre delle manifestazioni di opposizione al concetto regolare della convivenza sociale o quello che — come si accenna in un disegno di legge del Ministero della sanità — anche per condizioni psicopatiche manifesta appunto queste caratteristiche?

Io ritengo pertanto che in proposito, e precisamente in relazione all'articolo 51, sia necessaria una precisazione del concetto di « minore disadattato », che va seguito e avviato verso una riabilitazione educativa nell'interesse stesso della società. A tal fine proporrei l'espressione « minore degli anni 18 che abbia dato rilevanti prove di irregolarità nella condotta familiare e sociale »: mi sembra infatti che le manifeste prove di disadattamento — richieste nella dizione attuale del già richiamato articolo 51 per definire il minore disadattato — potrebbero essere non rilevanti a tal punto da rendere necessaria l'adozione di metodi coercitivi per avviare il disadattato stesso alla rieducazione. L'espressione da me suggerita fa invece riferimento alla condotta familiare e sociale che in fondo è appunto quella che non deve essere turbata dall'andamento irregolare del soggetto. A me pare quindi che, in tal modo, si darebbe una definizione quanto mai precisa del « minore disadattato ».

Per quanto si riferisce poi al personale, non vi è dubbio che oggi accanto ai minorenni — e questo bisogna riconoscerlo senza mezzi termini e senza perplessità — vi sono in massima parte agenti di custodia, i quali evidentemente fanno quello che possono, secondo la propria mentalità, secondo la propria educazione, secondo il proprio grado di istruzione: viva è pertanto la preoccupazione di adibire — e segnalazioni al riguardo ritengo che siano pervenute a tutti i colleghi — alla sorveglianza e alla cura dei minorenni persone quanto mai qualificate. Da tale principio generale discende pertanto agevolmente la necessità di incrementare il personale qualificato addetto ai compiti della prevenzione della delinquenza minorile: al contrario si è notato che il disegno di legge in esame si preoccupa di aumentare il numero degli agenti di custodia, senza però apportare un contemporaneo incremento nel campo degli assistenti sociali o di altro personale qualificato che possa meglio dedicarsi alla riabilitazione dei minorenni.

Il provvedimento in questione prevede sì la possibilità, attraverso la vigilanza di organi qualificati, attraverso segnalazioni di Commissioni, attraverso persone di buona volontà, attraverso educatori e assistenti sociali di far presenti eventuali carenze e di suggerire metodi e mezzi, ma presenta indubbiamente una lacuna per quanto si riferisce al personale qualificato che dovrebbe vivere accanto al minorenne, lacuna peraltro che può venire colmata con l'introduzione di opportuni emendamenti, quali la vostra illuminata saggezza e la vostra prudenza riterranno necessari.

Non v'è dubbio, onorevoli colleghi — e ne ho fatto cenno anche nella relazione — che i poteri che il presente disegno di legge conferisce al procuratore della Repubblica in ordine alla prevenzione della delinquenza minorile, sostituiscono e in buona parte modificano i poteri degli esercenti la patria potestà. Il Procuratore della Repubblica, avute alcune informazioni, non soltanto ha la potestà di segnalare, ma anche di richiedere e porre in atto quei mezzi idonei ad avviare il minore classificato disadattato negli istituti di rieducazione.

Ora, il disegno di legge al nostro esame non soltanto non prevede alcuna norma in difesa degli esercenti la patria potestà nel caso in cui il magistrato non dovesse ascoltarli, ma addirittura non accenna affatto a quale possa essere il loro intervento in questa sede.

L'altra perplessità che sorge da una più attenta lettura del disegno di legge, riguarda la liberazione condizionale.

L'articolo 125 detta le norme per regolare la procedura relativa all'istruttoria delle istanze di liberazione avanzate dai detenuti o delle proposte della direzione dell'istituto, prima che esse siano portate all'esame dell'autorità competente a deliberare in merito. È prevista, in linea principale, la proposta del direttore dell'istituto, il quale nell'andamento della vita penitenziaria del soggetto e nella evoluzione delle condizioni personali di lui può, meglio di ogni altro, trovare elementi concreti per promuovere l'esperimento di una anticipata dimissione. Tuttavia, è accordato anche all'interessato il diritto di richiedere la concessione della liberazione condizionale; in questo caso, il direttore dell'istituto deve esprimere il suo parere sulla base delle os servazioni fatte circa le manifestazioni della personalità del soggetto. Questo parere viene trasmesso al magistrato di sorveglianza al quale è affidato il compito di valutare, sotto ogni profilo, l'opportunità del ricorso ad una simile prova. Il magistrato di sorveglianza, dopo aver proceduto ad una approfondita istruttoria della richiesta, può inoltrare la richiesta stessa al Ministero, oppure dichiararla senz'altro inammissibile.

È inconcepibile, a mio avviso, che un magistrato di sorveglianza possa vietare un giudizio migliore, più meditato e più approfondito da parte dello stesso Ministro della giustizia, perchè allora ne deriverebbe come logica conseguenza che ogni qual volta il magistrato di sorveglianza dovesse ritenere ammissibile la proposta o l'istanza, il Ministro della giustizia sarebbe costretto a concedere la liberazione condizionale. Infatti, i casi previsti dal disegno di legge sono due: se non esistono le condizioni, il magistrato di sorveglianza dichiara inammissibile la proposta o l'istanza; se esisto-

no le condizioni, trasmette la proposta o l'istanza al Ministro. Nel primo caso, stando alla norma attuale, il Ministro non ha la potestà di riesaminare l'istanza ed eventualmente esprimere un avviso diverso da quello del giudice di sorveglianza...

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.* È una specie di istruttoria preliminare. Comunque la sua osservazione, senatore Berlingieri, vale solo per il primo caso, perchè la dichiarazione di ammissibilità da parte del magistrato di sorveglianza, non costituisce impegno per il Ministro.

B E R L I N G I E R I , *relatore.* Poichè il potere della ammissibilità si esplica attraverso una valutazione, l'organo ministeriale potrebbe ragionare in questo modo: dal momento che il giudice di sorveglianza ha ritenuto l'istanza ammissibile, è evidente che la richiesta è fondata.

Comunque l'interrogativo che mi pongo è il seguente: che provvedimento è questo? È un decreto *inaudita altera parte?* Non dovrebbe essere, viceversa, una ordinanza, dal momento che si fa una valutazione di tutte le premesse necessarie e di tutte quelle condizioni che attengono alla stessa personalità del detenuto? Come mai non si concede a colui che si vede dichiarata inammissibile l'istanza, il potere di difendersi? Vero è che a questo soccorre la norma costituzionale in virtù della quale tutti i provvedimenti sono soggetti a ricorso, ma perchè non essere più chiari in materia, tanto più che si tratta di disposizioni tutte innovative? È opportuno, a mio avviso, che questa disposizione sia quanto più chiara è possibile per dare certezza del diritto e ampia tutela ai cittadini.

M A R I S . Il ricorso in Cassazione è ricorso di legittimità, e qui siamo su questioni di fatto.

B E R L I N G I E R I , *relatore.* Nell'articolo 8 sono previste le attribuzioni della Direzione distrettuale che è l'organo decentrato dell'Amministrazione che fra gli altri suoi vari compiti ha quello preminente della vigilanza e del coordinamento delle attività degli istituti e servizi dipendenti. Il direttore distrettuale è scelto tra i direttori amministrativi delle carceri. Proprio per quelle considerazioni alle quali ho accennato poc'anzi, ritengo che il direttore distrettuale debba essere persona qualificata e scelta in quel tale ruolo organico da istituire per i minorenni, appunto per avere le migliori garanzie data la materia così delicata.

Ricordo a me stesso che quando furono emanate le disposizioni sulla prevenzione della delinquenza minorile in altre nazioni d'Europa, il problema della prevenzione costituì un vero tormento e l'emanazione delle norme positive rappresentò la conclusione non soltanto di approfonditi studi, ma di laboriose e meditate esperienze. Da queste stesse esperienze è poi emersa la necessità che accanto ai minori vivano persone altamente qualificate e specializzate, e che a capo di questi istituti di rieducazione vengano posti dirigenti che siano appunto in possesso di queste specializzazioni. Un direttore distrettuale che ha il compito di giudicare, di coordinare, di valutare gli apprestamenti necessari in materia di prevenzione della delinquenza minorile, deve essere scelto, a mio avviso, da questo speciale organismo. È a questo scopo, ritengo, che è stato presentato l'emendamento all'articolo 156, tendente ad istituire un diverso organico per gli istituti per la prevenzione della delinquenza minorile.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.* Purtroppo questa modifica comporta problemi di copertura!

B E R L I N G I E R I , *relatore.* No, signor Ministro, perchè l'aumento degli agenti di custodia comporta, in fondo, un aggravio di onere finanziario. I casi sono due: o non c'è bisogno di aumentare il numero degli agenti di custodia, oppure è necessario, e allora la spesa è giustificata. In questo secondo caso, però, la loro destinazione naturale è quella di coprire i posti vacanti negli istituti di pena; di conseguenza è giustificata la maggiore spesa necessaria per consentire l'aumento di personale da adibire agli istituti di prevenzione della delinquenza minorile. Perchè, signor

Ministro, noi ci stiamo avviando verso una nuova via di rieducazione dei minori e, pertanto, oltre a nuove attrezzature, occorre una maggiore quantità di personale.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.* Questo è un problema di estrema gravità e di non facile soluzione. Siamo costretti a stipulare convenzioni con Case nella maggior parte rette da religiosi, per l'assistenza a questi minori. Ma c'è di peggio: abbiamo edifici attrezzati a questo scopo, ma non possiamo gestirli direttamente per mancanza di personale e perciò dobbiamo stipulare, anche per la loro gestione, una convenzione.

Non si tratta, quindi, solo di sostituire gli agenti di custodia i quali, come surrogato più o meno passabile, vengono impiegati in certe circostanze, ma la questione è che non abbiamo neanche la possibilità di utilizzarli, nè la quantità di personale di assistenza necessaria per assolvere a tutti i doveri che derivano dalla prevenzione della delinquenza minorile.

B E R L I N G I E R I , *relatore.* I senatori Maris, Morvidi e Rendina si sono soffermati sull'articolo 22, esprimendo la preoccupazione che la norma in esso contenuta sia anticostituzionale perchè non garantisce quel rispetto della personalità umana sancito dalla Costituzione, in quanto il soggetto sarebbe sottoposto a quella osservazione di cui al disegno di legge.

Mi pare però che non si sia tenuto conto del fatto che prima di poter arrivare all'esecuzione di tale osservazione occorre — è detto nel disegno di legge — che esista un preventivo provvedimento dell'autorità giudiziaria, che contiene le modalità della osservazione medesima; così come nel caso, ad esempio, di perquisizione domiciliare o di altri esperimenti ritenuti necessari dal magistrato, il quale emette un provvedimento soggetto naturalmente all'impugnativa da parte degli interessati. Ritengo quindi che siano veramente previste tutte quelle tutele che attengono alla personalità e anche al prestigio e al rispetto della difesa.

Il senatore Morvidi ha poi fatto una osservazione molto acuta — sulla quale mi sono soffermato richiedendo anche dei chiarimenti e sollecitando notizie in proposito — circa il trattenimento dei giovani che abbiano raggiunto i 21 anni di età, ma non siano ancora rieducati, o che invece siano ritenuti riadattati. Al riguardo devo dire che mi è stato riferito che in molti casi il giovane che ha compiuto il 21° anno di età, anche se rieducato e quindi posto in condizione di essere dimesso, fa istanza per essere trattenuto proprio perchè vive una vita non soltanto addirittura prestigiosa, ma anche informata ad ottimi criteri educativi impostati sul lavoro: e questo lo dico in verità a lode degli istituti di prevenzione che ancora non funzionano evidentemente con il conforto del presente disegno di legge, che sotto questo aspetto è ulteriormente migliorativo.

Lo stesso provvedimento peraltro dice qualcosa di più, prevede cioè espressamente l'adesione, l'assenso dell'interessato; e non poteva essere diversamente trattandosi di soggetti che, avendo raggiunta la maggiore età, hanno ormai acquistato tutti i diritti e non possono quindi essere coartati. Il trattenimento pertanto non rappresenta evidentemente nè una sorpresa nè, tanto meno, una prepotenza.

Il senatore Sailis inoltre, al termine del suo intervento, ha auspicato l'introduzione di attività sportive e ricreative, ma ritengo che questa osservazione sia del tutto pleonastica, perchè tali attività sono già previste ed attuate nei vari istituti e ad un livello molto elevato.

Vi è infine da considerare — ed anche questo è stato sottoposto a rilievi da parte dei colleghi intervenuti nel dibattito — il problema relativo all'assistenza carceraria e post-carceraria. Ora, non vi è dubbio che il presente disegno di legge migliori di molto l'assistenza carceraria, ma per quanto si riferisce all'assistenza post-carceraria — sulla quale vorrei richiamare l'attenzione dell'onorevole Ministro — è da rilevare che essa rimane affidata molto più all'iniziativa di organizzazioni dei privati che degli organi ministeriali. Mi sono occupato di questo problema partecipando a convegni

e avendo scambi di idee con i rappresentanti di alcuni istituti tra i più moderni d'Italia (mi riferisco a quelli di Torino, Varese e a quelli nei pressi di Milano e di Firenze) e devo dire che indubbiamente — al riguardo peraltro non si deve esagerare nè in un senso nè in un altro — il dimesso dal carcere non trova alcun conforto, alcuna accoglienza appunto per la sua particolare condizione. Appare evidente pertanto la necessità di mettere questo povero disgraziato in condizione di non essere costretto a tornare là da dove è stato dimesso perchè non ha alcuna possibilità di vivere altrimenti: devo dire tra l'altro che la Santa Sede si sta occupando in profondità di tale gravissimo problema, che è un problema sociale, è un problema umano, è un problema che attiene precisamente all'armonica convivenza sociale posta in rilievo dalle Encicliche del Santo Padre.

Un accenno alla necessità di aiutare e incoraggiare questi individui è contenuto nel disegno di legge in esame, che prevede la possibilità di utilizzare allo scopo la collaborazione di enti o di privati, ma io desidererei che fossero previsti anche degli aiuti finanziari per tale assistenza post-carceraria. Dal momento infatti che l'organo ministeriale si preoccupa di questo problema e lo fa proprio indicandolo espressamente nel disegno di legge, mi pare che sia conseguenziale l'apprestamento degli aiuti finanziari a favore dei dimessi dal carcere, che si trovano — come è noto — alcune volte in condizioni veramente tragiche.

Chiedo scusa se ho accennato a questi argomenti forse in maniera poco ordinata, riassumendo — ritengo — tutti i rilievi che sono stati esposti negli interventi fatti dagli onorevoli colleghi. Chiudo quindi questa mia rapida replica rilevando — non per un motivo di opportunità contingente, ma proprio per un sentimento veramente avvertito — che il disegno di legge in esame è quanto mai provvido e viene ad aggiungere — e forse non ve ne sarebbe stato bisogno — un'altra nota di altissima civiltà alla nostra Nazione, che pur alla civiltà ha dato tanto contributo attraverso la possanza del diritto.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.* Vorrei prendere lo spunto dalle ultime parole pronunciate dal senatore Berlingieri per rivolgere un ringraziamento allo stesso relatore e a tutti coloro che sono intervenuti nel dibattito: prima di tutto però desidererei rivolgere un ringraziamento al Senato e a questa Commissione per il metodo di lavoro adottato (la sede redigente) che ci dà la speranza, se non la certezza, di portare a conclusione il provvedimento almeno in questo ramo del Parlamento.

Il mio ringraziamento peraltro è diretto alla Commissione non soltanto per il metodo, non soltanto per gli interventi pregevolissimi ai quali ho potuto assistere e per quelli che invece ho dovuto leggere, non soltanto per lo sforzo compiuto dal relatore nella relazione introduttiva, che è stata di sintesi soprattutto, e nella replica che ha testè terminato, che invece è stata di esame di alcuni argomenti in particolare, ma anche per l'apprezzamento generale che del disegno di legge è stato fatto da parte di tutti, fatto, questo, che mi dispensa quasi, almeno credo, dall'entrare nella discussione di carattere generale: in fondo lo stesso dibattito che qui si è svolto, più che appuntarsi sul disegno di legge nella sua interezza per esprimere dei giudizi di partenza, per esprimere quasi una specie di premessa al passaggio agli articoli, si è accentrato su singoli punti di esso per assentire o dissentire senza peraltro toccare, ripeto, l'ambito generale dello stesso.

Mi sono posto il quesito se occorresse una risposta di carattere generale, cioè una risposta di insieme, una specie di ripresentazione del provvedimento, ma ho risolto tale quesito in senso negativo sia perchè ritengo di potermi rimettere all'amplissima relazione che lo accompagna e al chiaro riassunto che del suo contenuto ha dato il senatore Berlingieri nella relazione introduttiva, sia perchè le sue ultime parole, alle quali mi sono richiamato poco fa, dimostrano un apprezzamento per l'intero disegno di legge. E infine, questo consenso di carattere generale pregiudiziale mi consiglia di limitare i chiarimenti ad alcune obie-

zioni che qui sono state sollevate. Anzitutto debbo dire che non tutte le proposte che sono state avanzate, incontrano il parere contrario del Governo. Soggiungo che, al momento opportuno, quando — come mi auguro — passeremo alla conclusione di questo esame e il Senato dovrà esprimere il proprio voto, sarà il caso di chiudere la votazione con una dichiarazione che esprima quelle che sono state le considerazioni di carattere generale sulla portata del provvedimento.

Passo ora ad esaminare le obiezioni che nel corso della discussione sono state mosse.

Il senatore Berlingieri nella sua relazione ha rilevato che il disegno di legge è carente rispetto alla descrizione delle modalità di vita degli imputati durante la carcerazione preventiva. A questo proposito debbo fare due osservazioni: in primo luogo, esistono delle disposizioni relative al lavoro, che risolvono il grave problema del lavoro di coloro che ancora non sono stati condannati e sono soltanto in carcerazione preventiva; in secondo luogo, non bisogna dimenticare che si poteva fare una scelta circa la natura formale di questo provvedimento, ma essendo stato scelto lo strumento legislativo e non quello regolamentare, restano evidentemente riservate al regolamento, in ubbidienza allo spirito e alla lettera di questo disegno di legge, alcune disposizioni particolari che possono andare incontro alle esigenze che qui sono state sottolineate.

Il senatore Berlingieri ha inoltre osservato che il presente disegno di legge modifica alcune disposizioni che sono proprie degli istituti penali e quindi opera, in un certo senso, in un campo non proprio. Ebbene, onorevole relatore, questa è una legge e quindi, in attesa delle nuove disposizioni dei codici, può modificare, quando occorra, le disposizioni contenute nei codici stessi. Comunque, le difformità cui ella ha accennato non sono notevoli, nè appaiono di tale rilievo da pregiudicare le linee di una successiva riforma penalistica, perchè si riferiscono alla liberazione anticipata e alla remissione del debito. Inoltre, a mio avviso, non esiste alcun contrasto con l'articolo 13 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, relativo alla vigilanza del procuratore della Repubblica, che non viene affatto innovato negli articoli 128 e 129 del disegno di legge.

Il terzo rilievo mosso dal senatore Berlingieri riguarda il potere, del magistrato di sorveglianza, di dichiarare la ammissibilità della istanza di liberazione condizionale. Debbo ricordare che nel regolamento vigente abbiamo la stessa disposizione con l'aggravante che non è ammesso reclamo contro il provvedimento del magistrato di sorveglianza, mentre nel disegno di legge non è posto alcun divieto al reclamo.

È vero che avete già osservato che qui si tratta in fondo di un giudizio di puro merito, cioè di valutare se esistono le condizioni perchè si possa inoltrare l'istanza di liberazione condizionale, però a questo proposito desidero farvi rilevare che nell'esame di questa procedura non bisogna distaccarsi troppo dal concetto che qui non si tratta di una specie di diritto soggettivo dell'imputato, rispetto al quale bisogna dare tutte le garanzie di legge. La liberazione condizionale è un istituto parallelo alla grazia, cioè è un istituto in cui le valutazioni da fare per accordare o meno la grazia e la liberazione condizionale sono rimesse alla discrezionalità dell'organo che poi deve provvedere. Pertanto, non è che qui dobbiamo istituire un contraddittorio, ma dobbiamo preoccuparci che quella autorità alla quale è devoluto questo giudizio discrezionale, sia fornita di tutte le notizie necessarie per esprimersi con mente illuminata.

Il problema sollevato dal senatore Berlingieri circa questa facoltà del giudice di sorveglianza di bloccare una domanda di liberazione condizionale è praticamente un problema di confini fra l'autorità del Ministero e quella del giudice. Egli dice, in sostanza, che se è il Ministro che deve giudicare, non dobbiamo porre questa preclusione che il Ministro potrebbe anche non riconoscere. Questo porterebbe a concludere che la domanda di liberazione condizionale deve arrivare, sia pure con parere negativo, dal giudice di sorveglianza al Ministro. Questo concetto, che mi sembra discutibile, può però essere esaminato. Ri-

tengo, invece, che non sia da accogliere il concetto di istituire una specie di procedimento, perchè a questo si può ovviare rendendo esplicito ciò che è implicito: la domanda di liberazione condizionale non è corredata solo dal parere del direttore del carcere e del giudice di sorveglianza, ma anche dalla motivazione della istanza medesima. Quindi tutti gli elementi a favore sono già presenti e con ciò, a mio avviso, si realizza una delle condizioni che giustamente si debbono richiedere e cioè che l'autorità che provvede discrezionalmente all'apprezzamento di questi elementi, li abbia tutti presenti e non giudichi solo sulla base delle conclusioni di una istruttoria.

B E R L I N G I E R I , *relatore.* La mia preoccupazione è questa: che una volta che il giudice di sorveglianza ha dichiarato inammissibile l'istanza, la richiesta si fermi e il Ministero non ha la possibilità di rivedere la decisione.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.* Ho già detto che su questo argomento possiamo discutere.

M A G L I A N O . Spesso il giudice di sorveglianza che provvede a questa istanza, è il meno idoneo a valutare, perchè se l'imputato viene trasferito da un carcere all'altro e passa quindi da un giudice di sorveglianza ad un altro, l'ultimo che deve provvedere, lo farà soltanto in base ai rapporti dei direttori delle carceri presso cui il detenuto è stato in precedenza.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.* L'apprezzamento di tutti questi elementi è di una estrema delicatezza.

Il senatore Berlingieri si è inoltre occupato degli articoli 10, 22 e 26, che sono tutti relativi alla delinquenza minorile. Preliminarmente peraltro devo fare una osservazione di carattere generale e dire che la discussione che qui si è svolta è stata dedicata per i quattro quinti alla parte relativa alla prevenzione della delinquenza minorile e comunque ai minori e per un quinto soltanto alla parte penitenziaria vera e propria: ed io ho suggerito una inversione nell'esame dei singoli articoli appunto perchè la parte penitenziaria potrà scorrere più rapidamente mentre l'altra, avendo suscitato tante osservazioni, merita quei giorni in più che avremo a disposizione per meditare sugli emendamenti che sono stati proposti.

Detto questo, ritornando alle obiezioni sollevate dal senatore Berlingieri, desidero specificare che l'articolo 10 concerne le inchieste e i trattamenti metodologici del servizio sociale, l'articolo 22 disciplina la fase preliminare della prevenzione e l'articolo 26 è a questo correlativo.

Per quanto si riferisce alla preoccupazione manifestata dal relatore circa la possibilità di errori nelle informazioni, devo dire che la richiesta che le relative notizie arrivino a conoscenza dell'autorità parte da moltissimi ambienti qualificati: una volta stabilito peraltro che questi accertamenti e questi trattamenti vanno effettuati nel rispetto della personalità dei soggetti e dei diritti della famiglia a richiesta e sotto controllo dell'autorità giudiziaria, non si vede quali altri limiti si potrebbero introdurre per evitare che vi siano affrettate o imprecise informazioni.

Quindi questi errori potranno essere evitati solo migliorando il corpo degli assistenti sociali, sia qualitativamente che quantitativamente.

Per quanto riguarda l'articolo 22, siamo d'accordo con il relatore di modificare nel senso di usare sempre il termine: « disadattato sociale » oppure « disadattamento sociale » in luogo di: « disadattato » o « disadattamento ». Anche all'articolo 51, invece della dizione: « manifeste prove di disadattamento », si dovrà usare la formula: « rilevanti prove di irregolarità nel comportamento familiare e sociale ».

T E S S I T O R I . Sono contrario a questo uso eccessivo di aggettivi ai sostantivi nelle norme legislative, perchè danno luogo poi ad una ginnastica valutativa intellettuale da parte di chi deve applicare la legge; e non si sa mai dove si va a finire. Perchè volete dire: « rilevanti prove »? Che

cosa significa? Non basta dire semplicemente: « prove »? Se la prova sia o meno sufficiente, lo stabilirà il giudice.

Abbiamo avuto esempi clamorosi di inconvenienti causati dall'abuso di questi attributi. Cerchiamo, pertanto, dove è possibile, di evitarli.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.* È giusto; semmai l'aggettivo andrebbe riferito alle irregolarità più che alle prove, per cui si dovrebbe dire: « prove di rilevante entità ».

Il senatore Berlingieri ha proposto una modifica all'articolo 1. Dirò scherzosamente che ognuna di queste modifiche, sia questa che quella proposta nel corso della passata seduta dal senatore Jodice, hanno un nome e un cognome dietro.

Questa opinione, di cui si è fatto portatore, essendone convinto, il nostro relatore, è stata sempre sostenuta da un degnissimo funzionario del Ministero, il quale tiene ad evitare ogni possibile contaminazione dell'attività dell'ufficio cui è preposto con l'attività relativa al trattamento penitenziale. La proposta del senatore Jodice, che corrisponde alla posizione dell'onorevole Mariotti, è di tutt'altra ampiezza: essa parte infatti dal presupposto che qui siamo nel campo della medicina. Ad ogni modo, la questione verrà ripresa quando si esaminerà l'articolo 1. In quella sede io vi chiederò di lasciare in sospeso questo punto per porlo in relazione con ciò che si dirà a proposito della prevenzione della delinquenza minorile. Si tratta, comunque, di un problema degno di considerazione.

Il senatore Berlingieri si è soffermato, poi, sul problema del lavoro e su quello del personale addetto ai compiti della prevenzione della delinquenza minorile. Mi pare di avere già dato una risposta su tali questioni in una mia interruzione. Il personale è certamente inadeguato, non solo per quanto riguarda il numero (in qualche caso si è costretti ad utilizzare agenti carcerari, che però vengono scelti tra coloro che hanno particolari requisiti), ma anche sotto altri punti di vista, che ho già indicato. Si tratta di un grosso problema. Io non so se trattandolo in questa sede agevoleremo l'*iter* del disegno di legge. Credo che la questione si potrebbe risolvere — lo dico estemporaneamente — attraverso un ordine del giorno della Commissione, che io accetterei, con il quale si impegni il Governo ad adeguare numericamente e qualitativamente i ruoli degli assistenti sociali, o, per essere più precisi, delle varie categorie di personale, direttivo, educativo, eccetera, al fine di soddisfare le esigenze poste dall'applicazione di questo provvedimento.

Passo ora ai rilievi fatti dal senatore Morvidi. Egli ha osservato, in ispecie (è un rilievo che si fa normalmente a proposito di riforme) che questa materia va posta in relazione con quella dei codici, in particolare del codice di procedura penale, cioè va affrontata globalmente. Io ho già osservato in altre occasioni che se non si comincia mai, non si arriva mai. Noi oggi dobbiamo decidere nell'ambito di questo provvedimento. Se poi da quello che avremo deciso scaturirà la necessità di ulteriori modifiche rispetto a quelle già previste per i codici che dobbiamo ancora esaminare, ci adegueremo. Ma non c'è bisogno di fermarsi oggi in attesa di risolvere tutto, il che significherebbe non risolvere nulla. In proposito ricordo ancora una volta che si possono apportare a questo provvedimento tutte le modifiche che si riterranno necessarie per il raggiungimento dei fini che ci proponiamo.

Un'altra osservazione del senatore Morvidi riguarda i provvedimenti limitativi della libertà nei confronti dei minori che non abbiano commesso atti di delinquenza, senza cioè che vi sia stata violazione del Codice penale. Ora, qui bisogna intendersi. Vogliamo portare il rispetto della individualità, della libertà personale al punto da cancellare dalle nostre norme il trattamento del minore disadattato? La questione può essere affidata alla Giustizia o alla Sanità, all'organo speciale cui ha fatto riferimento il relatore o al Ministero; ma il trattamento deve essere in certo senso imposto se il minore è riottoso. Il disadattamento può determinare la possibilità di una incidenza nella libertà del minore. Vogliamo

abolire tutti questi istituti, rinunciare ad occuparci del minore disadattato? Ciò che ci giustifica moralmente è che i provvedimenti che si prendono non sono contro il minore, ma sono nell'interesse del minore; si tratta di un'azione che è simile a quella paterna, un'azione correzionale. Quindi, non si può dire: il tribunale non deve intervenire. Proprio perchè si tratta di provvedimenti che finiscono con incidere nella libertà dell'individuo, del minore, vogliamo la garanzia dell'intervento del giudice, che è la persona alla quale deferiamo sempre in materia di libertà dei cittadini. Devo aggiungere, poichè ho sentito nel corso della discussione usare l'espressione « misure di sicurezza » a proposito di questi provvedimenti, che non si tratta nè di misure penali, nè di misure di sicurezza; essi vanno intesi come misure, adottate con il rispetto di tutte le garanzie, che tendono a togliere il minore dalla situazione di disadattamento per farne un individuo normale nella nostra società.

Rispondo ora al senatore Maris, che ha fatto osservazioni in ordine agli articoli 22 e 23 del disegno di legge. Per quanto riguarda l'articolo 22, dichiaro di ritenere accettabile la sostituzione del procuratore della Repubblica con il giudice di tribunale. Circa l'articolo 23, il senatore Maris, se non erro, ha accennato ad una certa impostazione autoritaria.

Ora, sia l'articolo 23 che tutti i seguenti non sono che descrittivi del contenuto delle procedure dell'osservazione, rimanendo peraltro all'autorità giudiziaria, ai sensi dell'articolo 24, l'iniziativa dell'osservazione medesima, che è un atto indispensabile per l'adozione di qualsiasi intervento in favore dei minori, pur sempre subordinato alla garanzia della giurisdizione. Costituisce poi un'ulteriore garanzia il fatto che a sua volta l'autorità giudiziaria, in virtù dello stesso articolo 24, decide dell'osservazione sulla base delle indagini del servizio sociale.

Per quanto riguarda, poi, l'uso del termine « disadattato », ho già risposto che non soltanto nell'articolo 22, ma anche in quelli precedenti, alla dizione: « disadattato » e « disadattamento », si dovrà sostituire la seguente: « disadattato sociale » e « disadattamento sociale ». Inoltre, all'articolo 51, alle parole: « manifeste prove di disadattamento », bisognerà sostituire le altre: « che abbiano dato prove di irregolarità rilevanti nella condotta familiare e sociale ».

Vi è poi una serie di osservazioni del senatore Maris, relative agli articoli 68, 69 e 70, in cui si parla appunto di una specie di impostazione autoritaria, anche qui discrezionale, per quanto riguarda l'individuazione del trattamento. Se non ho compreso male, il senatore Maris si preoccupa del fatto che nel momento in cui si individua il trattamento ideale per un determinato soggetto, si stabilisce una discrezionalità che potrebbe essere autoritaria, in quanto questo trattamento toglie in certo senso l'eguaglianza tra tutti i detenuti e inoltre potrebbe essere individuato non in correlazione ai fini della individuazione. Qui la risposta è semplice: tutte le volte che vogliamo osservare colui che deve espiare una pena e stabilire come deve essere trattato, eccetera, noi compiamo un atto discrezionale per raggiungere fini che sono utili alla società e allo stesso soggetto del trattamento.

M A R I S . Questo vale anche per i maggiorenni condannati.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.* Sì, infatti qui si parla soltanto di maggiorenni condannati.

In sostanza non si tratta di prendere il detenuto e dirgli: « devi fare tanti anni di carcere, per te scontarli in un posto o in un altro è la stessa cosa », ma si tratta di fargli scontare la pena in forme le più possibili adeguate a raggiungere il fine della rieducazione che noi vogliamo sia sempre presente nella pena, in correlazione al precetto costituzionale. Per dare luogo a questa individualizzazione della pena e del trattamento occorre che ci sia questa discrezionalità. Che poi si possa dar luogo ad errori e a qualche ingiustizia, questo è nelle cose umane, però l'istituto risponde alla esigenza di un migliore trattamento sia ai

fini sociali che ai fini stessi della tutela del detenuto.

Il senatore Pinna ha poi fatto un osservazione in merito al problema della remunerazione del lavoro. A questo proposito vorrei anzitutto osservare che nel disegno di legge esiste una norma molto importante, che è stata piuttosto dibattuta, ed è quella contenuta nell'articolo 100: « Gli imputati sono ammessi, a loro richiesta, a partecipare ad attività educative, culturali e ricreative e, salvi giustificati motivi e salva contraria disposizione dell'Autorità giudiziaria, sono tenuti a svolgere attività lavorativa o di formazione professionale, possibilmente di loro scelta e, comunque, in condizioni adeguate alla loro posizione giuridica ». Questo è un grosso problema, perchè mentre la previsione del lavoro è connaturale con la espiazione della pena, tanto è vero che una volta si diceva: « lavori forzati », cioè mentre è pressochè pacifico che si possa imporre il lavoro al detenuto in espiazione, al contrario si può sostenere che al detenuto in attesa di giudizio, in custodia preventiva il lavoro non si può imporre perchè questi è presunto innocente e non è stato ancora dichiarato colpevole. Non gli si può quindi imporre nulla che egli non voglia.

Questo è stato un problema molto dibattuto: correlativamente è stato anche dibattuto, ma ha avuto una soluzione diversa, l'altro problema relativo alla osservazione e al trattamento del detenuto in attesa del giudizio. Tale problema — ripeto — è stato risolto negativamente, nonostante le istanze di una certa parte della dottrina e dei pratici, che ritenevano prevalenti le esigenze sociali dell'osservazione su quelle della libertà individuale. Io però ho reputato che non si può imporre una specie di esame clinico, una specie di indagine sui precedenti, tutto quello insomma che è necessario per stabilire la personalità del detenuto a carico dell'imputato che può anche essere innocente e non gradire pertanto simili provvedimenti.

Viceversa, per quanto si riferisce al lavoro, dopo molte meditazioni, siamo pervenuti alla soluzione positiva, sia pure circondata da tutte le garanzie date dall'articolo 100, perchè ci è sembrata prevalente l'esigenza di tenere il detenuto, ancorchè in attesa del giudizio, comunque occupato e distratto dai suoi pensieri e da certe sollecitazioni interiori favorite dall'ozio.

Ho voluto sottolineare questa soluzione alla quale siamo pervenuti — che peraltro mi pare non abbia suscitato critiche in questa sede — come un fatto importante, perchè introduce di diritto il lavoro anche per il detenuto in attesa di giudizio.

Per quanto concerne poi la remunerazione del lavoro carcerario, devo dire che indubbiamente si tratta di un problema estremamente delicato e complesso, che — vorrei dire — non ha niente a che vedere però con il presente disegno di legge, se non per il fatto che in esso si parla della famosa commissione per la determinazione delle mercedi.

Al riguardo devo confessare che una delle questioni che più ha destato il mio interesse appena mi sono occupato di questi problemi è stata proprio quella relativa alla mercede dei detenuti e al modo di determinazione della stessa. Come è noto, tra l'altro, è ancora in corso una discussione pubblica sul fatto che vengano ditte private a installare impianti nelle carceri per far lavorare i detenuti. In proposito è ancora aperta la discussione sui primi princìpi, su cosa cioè sia il lavoro del detenuto condannato: è esso anche una forma di espiazione, come è nella vecchia tradizione, oppure l'espiazione sta invece nella perdita della libertà ed il lavoro è un'attività, direi, paralella, ma non connaturale necessariamente all'espiazione?

È evidente che nella prima ipotesi scompaiono, o almeno passano in seconda linea, tutti i problemi relativi all'entità della remunerazione perchè si rileva che il detenuto deve espiare la pena e quindi il compenso che gli viene dato per il lavoro che svolge costituisce già una concessione. Nella seconda ipotesi, viceversa, i problemi concernenti l'entità della remunerazione assumono particolare rilievo.

Personalmente ritengo che anche in questo caso occorra individuare una soluzione

intermedia, tenendo presente il punto di partenza dottrinario secondo il quale il lavoro di colui che espia una pena partecipa e della pena medesima e di questa attività parallela.

Tutte le volte che si è parlato di bassa remunerazione, ci si è trovati ad affrontare contemporaneamente due problemi: uno è quello della remunerazione data al detenuto e l'altra è quello della remunerazione pagata dalle ditte che intervengono dando lavoro ai detenuti, surrogando l'attività pubblica.

Ora, recentemente, dopo aver sostenuto una lunga battaglia, soprattutto con il Tesoro, sono riuscito a far aumentare di 100 lire al giorno la *mercede media* del detenuto, che è passata quindi da lire 450 a lire 550. Indubbiamente non è molto, ma è già qualcosa.

Nel caso di attività svolte direttamente per conto dello Stato, cioè di lavori svolti in economia, parlando in termini di contratti di appalto, il problema è stabilire quanto lo Stato possa trattenere della mercede data per remunerare il lavoro svolto e quanto invece debba consegnare al detenuto.

Vi è poi il problema, molto dibattuto in questi ultimi tempi, delle ditte private che si servono dei detenuti per alcuni loro lavori. In questo caso le ditte in virtù delle disposizioni vigenti, pagano allo Stato lire mille e 100, di cui lire 550 vanno al detenuto ed il rimanente va allo Stato; il che porta a un livello più tollerabile l'entità della remunerazione data dalle ditte private.

Per poter esprimere un giudizio sereno su tale problema, bisogna tener conto del fatto che — come ho già avuto occasione di ricordare in sede di discussione del bilancio — in linea di principio ed in linea di fatto la maggior parte dei detenuti lavora per conto della pubblica Amministrazione. Quando questo non avviene, significa che la pubblica Amministrazione non ha una sufficiente organizzazione che consenta di utilizzare tutte queste energie lavoratrici. Ora le ditte private sono state dipinte come una specie di negrieri che approfittano della particolare situazione dei detenuti, dimenticando che tali ditte danno lavoro ai detenuti a loro rischio e pericolo perchè affidano a persone che non hanno alcuna qualificazione professionale impianti certamente notevoli: infatti, quasi tutti gli accessori degli impianti elettrici vengono fatti nelle carceri.

M A R I S . Si tratta di un lavoro di montaggio.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.* Non è soltanto lavoro di montaggio.

A L E S S I . In Sicilia sono state fatte persino delle scuole professionali nell'ambito delle carceri.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.* Questo è un altro discorso.

Ad ogni modo, queste ditte private pagano ed insegnano ai detenuti il modo come svolgere il lavoro che viene loro affidato; in genere si tratta di impianti elettrici; interrutori, leve di comando, impianti di alta tensione e via di seguito.

Pertanto, ripeto, nel valutare l'entità della remunerazione data dalle ditte private, bisogna tener conto di quanto testè detto ed anche del fatto che il lavoro dei detenuti non equivale al lavoro svolto dalle persone libere perchè i primi hanno molti obblighi derivanti dalla loro particolare condizione; hanno cioè dei doveri da osservare in quanto carcerati nei confronti delle direzioni degli stabilimenti; hanno certi orari, fanno determinate interruzioni; in altre parole, non svolgono un lavoro continuo.

M A R I S . Fanno otto ore di lavoro al giorno.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.* No, non le fanno.

Comunque, in questo caso non si poteva far altro che adottare un criterio di carattere empirico e forse anche passatista, come direbbe qualcuno di voi, ragion per cui ho chiesto alla commissione di deliberare che coloro che fanno questi impianti debbono tendere necessariamente ad una prospettiva di una certa lunghezza di

questo rapporto (diversamente non ammortizzano gli impianti) e che ogni anno, tre mesi prima della scadenza del contratto, venga fatta una gara fra le ditte iscritte in un albo molto vasto, in modo da poter adottare le migliori condizioni che vengono offerte.

L'altro rimedio è quello di far lavorare i detenuti per lo Stato, ma questo — come ho già detto — avviene per la maggior parte dei casi e soltanto un quinto dei detenuti lavora per ditte private. Possiamo tendere ad assorbire anche questo quinto; ma ciò è condizionato dalla disponibilità di macchinari, spesso assai costosi, ed anche dalla disponibilità del mercato perchè lo Stato, per poter fare una cosa di questo genere, ha bisogno di un mercato; diversamente deve assumere la veste dell'industriale, cioè deve produrre, ad esempio, interruttori elettrici e poi mandare in giro alcune persone per la loro vendita; in altre parole, dovrebbe fare una serie di atti che, almeno per il momento, non rientrano fra le sue funzioni.

M A R I S . C'è anche il problema dei contributi previdenziali.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.* Con le nuove disposizioni vigenti è stato imposto il pagamento dei contributi previdenziali.

M A R I S . Da quando?

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.* Tutti questi provvedimenti, compreso quello di fare le gare fra le ditte private che desiderano affidare lavoro ai detenuti, sono stati adottati lo scorso anno.

A L E S S I . Il detenuto potrebbe avere il sussidio di disoccupazione?

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.* No, hanno il diritto ad avere la pensione di invalidità e vecchiaia, e le ditte private debbono pagare i relativi contributi anche per la tubercolosi e gli infortuni.

M A R I S . A mio avviso esiste anche un altro problema, cioè si verifica che le ditte che si avvalgono dell'opera dei detenuti e non pagano determinati contributi si trovano in una situazione di vantaggio.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.* Il problema è se sia equo o meno il costo del lavoro per queste ditte. In proposito, come il senatore Maris certamente saprà perchè vive a Milano dove i giornali hanno trattato ampiamente la questione, devo dire che mi sono giunte alcune memorie di illustri giuristi nelle quali il problema viene esaminato e dal punto di vista dei rapporti internazionali, nel senso se il MEC può consentire queste situazioni di privilegio, e dal punto di vista della libertà di concorrenza all'interno. Ad ogni modo, a tutte queste cose, ripeto, il solo rimedio che si poteva apportare era quello empirico di aprire i contratti all'asta.

M A R I S . Si pone anche il problema se lo Stato possa trattenere sulla remunerazione dovuta al detenuto più di quanto il detenuto stesso gli costi per il suo mantenimento.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.* Tale problema è legato alla concezione che si ha del lavoro del detenuto. Se il lavoro viene ritenuto soltanto un fatto parallelo ed accessorio della espiazione della pena, allora è evidente che al detenuto dovrebbe essere data la remunerazione per intero; se invece il lavoro, come ancora si sostiene, costituisce anche una delle modalità della espiazione della pena, allora gli elementi del problema mutano.

Attualmente abbiamo una commistione di queste due concezioni. In seguito al miglioramento che vi è stato — e che io auspico possa continuare a verificarsi anche per il futuro — della remunerazione del lavoro del detenuto, stiamo andando incontro alla concezione che il detenuto, data la disponibilità del lavoro, abbia diritto alla remunerazione.

Il senatore Pace ha richiamato la nostra attenzione sulla necessità di un'efficiente assistenza post-carceraria, argomento del quale si è occupato anche il senatore Berlingieri. In proposito devo dire che è sta-

to già fatto qualcosa di notevole in questo campo; il Consiglio di patronato è stato trasformato in Consiglio di aiuto sociale, con ciò non intendendo soltanto mutare nome ma volendo sottolineare il diverso contenuto di questa attività.

Mi dichiaro, comunque, completamente d'accordo con quanto detto dal relatore e da altri senatori che si sono occupati di questo problema.

Non bisogna lamentarsi dell'intervento privatistico in tale campo perchè si tratta di un problema di non facile soluzione. Indubbiamente non possiamo stabilire in modo rigoroso che lo Stato debba necessariamente trovare lavoro al detenuto quando viene messo in libertà; sarebbe una cosa impossibile da stabilire mediante una legge in quanto si finirebbe col mettere il detenuto in una condizione di privilegio rispetto a coloro che non hanno dovuto espiare alcuna pena.

Ritengo pertanto che la strada per andare incontro alla soluzione di tale problema di carattere sociale sia quella di perfezionare gli strumenti di assistenza di cui già disponiamo e di utilizzare anche in questo campo l'iniziativa privata, la quale già in molti casi — come ha ricordato l'onorevole relatore — è intervenuta in maniera piuttosto notevole. A Firenze, ad esempio, dove esistono questi istituti di assistenza post-carceraria, alcune ditte fanno lavorare queste persone remunerandole un po' meno rispetto alla tariffa ordinaria per qualche tempo; poi le tolgono dalle case in cui stanno e le portano direttamente nelle fabbriche; in altre parole, prima danno loro un addestramento e poi li utilizzano come operai normali.

I senatori Monni, Pafundi ed altri hanno sottolineato la necessità di mettere a disposizione mezzi finanziari più cospicui ed io non posso fare altro che ringraziarli di quanto hanno detto.

Per quanto concerne le osservazioni fatte dal senatore Jodice, ritengo di aver già risposto implicitamente ad alcune di esse. Nella passata seduta il senatore Jodice si è soffermato sugli articoli 22 e 51, di cui ci siamo già occupati, e poi ha proposto una soluzione radicale del problema della prevenzione, cioè di farne in un certo senso una cosa medica anzichè una cosa che abbia connessione con l'attività giurisdizionale.

Ora, il problema grosso è costituito dal fatto che si tratta sempre di interventi limitativi della libertà dell'individuo. Come per colui che viene messo in manicomio c'è bisogno di certi controlli, di certe tutele, di certi interventi dell'autorità giudiziaria, così avviene anche per il minore al quale in sede di prevenzione viene inflitta, sia pure a scopo non punitivo ma educativo, una restrizione della sua libertà. In questo caso l'intervento dell'autorità giudiziaria costituisce una garanzia affinchè la legge non venga distorta e la tutela della libertà individuale venga assicurata al massimo.

Il senatore Jodice ha sostenuto anche l'utilità di trasferire il giudice di sorveglianza nelle carceri per consentirgli di esercitare meglio la sua funzione. Ho già avuto occasione di dire e lo ripeto anche oggi che in questo modo si avrebbe un duplicato del direttore delle carceri. Voi sapete che vi è una battaglia in corso diametralmente opposta nei fini, cioè sono i direttori delle carceri che vorrebbero escludere la giurisdizione da ogni controllo sull'applicazione della pena, sostenendo che si tratta di un compito che rientra fra le loro funzioni. Ora noi ci opponiamo a questa tesi, ma non possiamo addirittura capovolgere tale tendenza fino a dare al giudice di sorveglianza quasi la funzione che attualmente svolge il direttore delle carceri.

Il problema dei giudici di sorveglianza è un altro, è quello cioè di fare in modo che essi si occupino effettivamente ed esclusivamente dei loro compiti; cosa che non sempre si verifica, anche se non per loro colpa. Si tratta, quindi, anche in questo caso di un problema di potenziamento degli organici della magistratura, che è in corso di effettuazione, e di una migliore utilizzazione.

Il senatore Jodice, inoltre, ha accennato anche al problema dei cappellani che si occupano delle biblioteche. Egli ha fatto osservare che, essendoci degli organismi culturali nell'ambito delle carceri, la biblio-

teca deve essere organizzata da questi ed io ritengo abbastanza fondata tale osservazione. Il cappellano potrà intervenire a tutela di certi interessi spirituali, consigliando magari che nella biblioteca sia presente anche la Bibbia e cose di questo genere.

M A R I S . C'è anche il problema dei giornali: ancora oggi i giornali politici non possono entrare nelle carceri. Forse si tratta di un problema di regolamento; ad ogni modo dovrebbe finalmente essere risolto.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.* La cosa è stata regolata in questo modo in sede pratica.

M O N N I . Se se ne ammette uno; anche gli altri reclameranno lo stesso diritto.

M A R I S . È giusto che sia così.

RE A L E , *Ministro di grazia e giustizia.* Effettivamente oggi esiste la discriminazione, a mio avviso piuttosto sommaria, fra giornali di informazione e giornali di partito. Ora i giornali di informazione sono tutti, non dico tendenziosi, ma quanto meno tendenziali, per cui non v'è ragione alcuna di fare tale discriminazione.

Il concetto che mi pare stia predominando in sede pratica è che i giornali devono esse concessi, a meno che non sussistano ragioni transeunti di ordine pubblico, nel senso di evitare che possano sorgere litigi, eccetera; ma che, per principio, non deve essere fatta alcuna discriminazione.

Ad ogni modo, questa non è materia che possa rientrare in una legge.

Per quanto concerne poi la critica mossa dal senatore Rendina circa lo svuotamento delle funzioni della Direzione distrettuale per la prevenzione della delinquenza minorile e la rieducazione dei minorenni, desidero far rilevare che le funzioni di tale Direzione non sono le stesse funzioni del Ministero di grazia e giustizia e l'intervento del giudice, che per certe ragioni rispettabili il senatore Rendina deplora, nel senso che anche esso svuoterebbe le funzioni tipiche della Direzione distrettuale, costituisce una garanzia della libertà nel trattamento dell'individuo, che è uno degli elementi della famosa polemica in corso tra penitenzialisti e magistrati. Noi riteniamo, cioè, che non si possa fare a meno del magistrato e questo spiega la differenza di attribuzioni fra Direzione distrettuale, magistrati e Ministero di grazia e giustizia.

Quando passeremo ad esaminare l'articolo 8, potremo discutere una per una le attribuzioni della Direzione distrettuale e confido allora di poter dimostrare che esse non hanno nulla a che fare con le funzioni del mio Dicastero. Se per ipotesi, poi, ci accorgeremo che c'è qualcosa che non va, la correggeremo.

Per quanto concerne l'altra osservazione fatta dal senatore Rendina, faccio presente che noi sostituiremo al Procuratore della Repubblica il giudice di tribunale, cioè l'organo giudicante e questo deve dare al senatore Rendina il massimo della tranquillità.

Ciò detto, credo di non aver altro da aggiungere. Chiedo scusa per il disordine con il quale ho risposto alle singole osservazioni che sono state fatte dai vari senatori interventi nel dibattito, ma ciò è dovuto in parte al modo in cui si è svolta la discussione e in parte al mio desiderio di dare risposte le più esaurienti possibili.

Concludo il mio intervento invitando la Commissione a voler esaminare prima le disposizioni preliminari del provvedimento per poi passare alla parte riguardante la esecuzione delle pene e delle misure di sicurezza e l'assistenza. Vorrei, inoltre, rivolgere agli onorevoli senatori la preghiera di presentare eventuali proposte di emendamento con un certo anticipo per consentirne l'esame da parte degli uffici competenti del Ministero.

P R E S I D E N T E . Se non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

(*Così rimane stabilito*).

La seduta termina alle ore 12,35.

Dott. MARIO CARONI
Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari